

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

TRENTOTTESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

CALIA VINCENZO - Presidente

GRECO ANTONIO - Relatore

BONOMI ENZO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4772/13

depositato il 10/10/2013

- avverso la sentenza n. 88/24/13 emessa dalla Commissione Tributaria

Provinciale di MILANO

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

R.E.

VIA B. 38 20161 M.

difeso da:

GIUDICI DANIELA

VIA VALPARAISO 7/A 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

Corti di Merito

Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXVIII, Sent., 10-09-2014, n. 4515

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2006

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-LAV.DIP. 2006

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

TRENTIOTTESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

CALIA VINCENZO - Presidente

GRECO ANTONIO - Relatore

BONOMI ENZO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4772/13

depositato il 10/10/2013

- avverso la sentenza n. 88/24/13 emessa dalla Commissione Tributaria

Provinciale di MILANO

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

R.E.

VIA B. 38 20161 M.

difeso da:

GIUDICI DANIELA

VIA VALPARAISO 7/A 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2006

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-LAV.DIP. 2006

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2006

Svolgimento del processo

Il sig. R.E. propose, con atto notificato per consegna mediante spedizione

con raccomandata a/r il 13/02/2012 alla Direzione Provinciale di Milano

ricorso avverso l'avviso di accertamento (...), notificato in data 2/01/2012.

Ne depositò copia il 19/03/2012 presso la segretaria della Commissione tributaria provinciale di Milano. Espose che l'Amministrazione finanziaria rettificò il reddito imponibile da lui dichiarato per il periodo di imposta 2006, elevandolo di Euro 85.694,00, sulla scorta dei dati contenuti nella dichiarazione del sostituto d'imposta O.T.I.M. SpA da Euro 49.681,00 a Euro 135.375,00. Oltre alla preliminare eccezione di tardività nella notifica dell'avviso, rinviava ai motivi esposti nella richiesta di annullamento in autotutela. Chiese pertanto l'annullamento del citato avviso di accertamento, con il favore delle spese di lite.

L'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Milano, con atto presentato per consegna il 19/3/2012 prot. 2012/147475, si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni. Espose, previa richiesta di rigetto dell'eccezione pregiudiziale per tempestività e regolarità dell'atto impugnato, di aver considerato correttamente nella determinazione del debito erariale le ritenute alle fonte operate dal datore di lavoro.

La Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 88/24/2013 (depositata il 4/03/2013) n. 88/24/2013 respingeva il ricorso, con condanna alle spese di lite liquidate in Euro 398,25. Secondo i giudici la notifica dell'accertamento a mani del figlio presso il domicilio fiscale del contribuente era regolare e tempestiva in quanto era stato rispettato il termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Incoerente appariva anche il riferimento all'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e insufficiente ai fini della residenza fiscale in Cina la sola iscrizione all'AIRE.

Contribuente propone ora appello lamentando come i giudici di prime cure non avessero adeguatamente considerato la circostanza della residenza all'estero.

L'Ufficio con atto depositato il 24/12/2013 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni. Preliminarmente l'Ufficio ritiene che l'appellante

abbia introdotto motivi nuovi al ricorso, con conseguente richiesta di inammissibilità, e che nel merito la semplice appartenenza all'AIRE non giustificasse la residenza in Cina.

All'odierna pubblica udienza, udita dal relatore l'esposizione dei motivi del ricorso, sentita la parte presente, che illustra la sua posizione processuale, la Commissione decide il giudizio.

Motivi della decisione

Preliminarmente dev'essere rigettata la richiesta di inammissibilità dell'appello per motivi nuovi richiesta dall'Ufficio. Il ricorrente, infatti, anche in primo grado aveva richiamato l'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 relativo ai compensi corrisposti a soggetti non residenti.

La Commissione osserva che, in tema d'imposte sui redditi, il nostro legislatore tributario ha previsto alternativi criteri di collegamento con il territorio dello Stato per individuare in Italia la residenza delle persone fisiche. Tali criteri, perché sussista la residenza fiscale nello Stato sono indicati in via del tutto alternativa dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, e sono i seguenti:

il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato. La nozione tributaria di "residenza" è quindi più ampia rispetto a quella civile, poiché può discendere anche da elementi di fatto, che riguardano relazioni di natura diversa con il paese. Ne consegue, pertanto, che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato la residenza - intesa quale abituale e volontaria dimora - ovvero il domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cass. n. 13803/01;10179/03;14436/10). L'individuazione di tale

sede principale comporta il problema di ponderare i diversi interessi economici, dovendosi individuare quale sia quello prevalente ai fini della principalit  della residenza fiscale. Nel caso di specie la Commissione osserva che gli elementi di fatto indicati nell'avviso di accertamento, unitariamente considerati, depongono nel senso che il ricorrente ha mantenuto in Italia il "centro" dei suoi interessi, nonch  un legame effettivo e non provvisorio, non smentito da quanto dal medesimo addotto in ricorso al fine di confutare la tesi dell'Ufficio. Ed infatti sebbene il ricorrente fosse iscritto nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE) nell'anno sub Judice fosse in possesso, per s  e per i suoi familiari, di documenti del paese d'origine, tali elementi non sono sufficienti a fornire la prova della mancanza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposizione ordinaria italiana.

L'iscrizione all'Aire   certamente condizione necessaria per far valere il trasferimento della residenza all'estero, ma non sufficiente, giacch  deve pur sempre corrispondervi la situazione effettiva. Domicilio e residenza possono infatti essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze anagrafiche della popolazione residente. Nel caso sub judice non sussistono elementi che comprovino il fatto che il ricorrente abbia effettivamente trasferito il centro dei suoi interessi all'estero (nella Repubblica Popolare Cinese in particolare), atteso che non risulta fornita la prova n  della sussistenza di una dimora abituale, sia personale sia del nucleo familiare (infatti il coniuge non risulta iscritta all'AIRE o trasferita all'estero), in detto paese (mediante i.e. stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione) n  dello svolgimento di rapporti lavorativi o dell'esercizio di una qualunque attivit  economica con carattere di stabilit , con conseguente percezione di un reddito adeguato ai bisogni e

al sostenimento della famiglia. Ed infatti i visti sul passaporto ed il permesso di lavoro in Cina non sono sufficienti, in termini quantitativi, ad attestare l'effettiva permanenza nel paese estero del ricorrente e della sua famiglia, Per contro il ricorrente risulta aver conseguito benefici economici dall'attività svolta per le società italiane che, in definitiva, anche in mancanza di iscrizione anagrafica, collegano inevitabilmente il soggetto al territorio italiano. In una recente sentenza, la Cassazione civile, sez. Tributaria, 19-05-2010, n. 12259 ha, infatti, confermato che centro degli interessi e affari - e quindi il domicilio - prescinde dalla presenza fisica in Italia del soggetto passivo d'imposta, essendo sufficiente la volontà di stabilire e conservare nel territorio statale la sede principale dei propri affari ed interessi, non solo patrimoniali ma anche morali, sociali e familiari secondo criteri quantitativi (per gli interessi economici) e qualitativi (per gli interessi di natura non economica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese che liquida a favore dell'Ufficio in Euro 600,00 complessivi.